

XVIII legislatura

A.S. 2382:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Settembre 2021

n. 247



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2382: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL247, settembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche ai decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020</i>)	1
Articolo 3 (<i>Impiego certificazioni verdi COVID-19</i>)	3
Articolo 4 (<i>Modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021</i>)	4
Articolo 4-bis (<i>Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021</i>)	6
Articolo 5 (<i>Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022</i>)	6
Articolo 6 (<i>Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19</i>) Allegato A: punti 1-23	10
Punto 1 (<i>Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 - Disposizioni in materia di trattamento di dati personali</i>)	10
Punto 2 (<i>Semplificazioni in materia di organi collegiali</i>)	10
Punto 3 (<i>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	11
Punto 4 (<i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</i>)	12
Punto 5 (<i>Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio</i>)	13
Punto 5-bis (<i>Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale</i>)	13
Punto 6 (<i>Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati</i>)	13
Punto 7 (<i>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i>)	14
Punto 8 (<i>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</i>)	14
Punto 9 (<i>Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica</i>)	15
Punto 10 (<i>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</i>)	15
Punto 11 (<i>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari</i>)	16
Punto 12 (<i>Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</i>)	16
Punto 13 (<i>Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	17
Punto 14 (<i>Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</i>)	17
Punto 15 (<i>Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria</i>)	18
Punto 16 (<i>Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	19
Punto 17 (<i>Edilizia scolastica</i>)	20
Punto 18 (<i>Trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile</i>)	20
Punto 19 (<i>Proroga udienze da remoto processo tributario</i>)	20
Punto 20 (<i>Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i>)	21
Punto 21 (<i>Durata straordinaria dei permessi premio</i>)	21
Punto 22 (<i>Detenzione domiciliare</i>)	22
Punto 23 (<i>Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici</i>)	23
Articolo 6-bis (<i>Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie</i>)	24
Articolo 7 (<i>Misure urgenti in materia di processo civile e penale</i>)	24
Articolo 7-bis (<i>Misure urgenti in materia di processo amministrativo</i>)	27

Articolo 8 (<i>Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020</i>)	28
Articolo 9 (<i>Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità</i>)	28
Articolo 10 (<i>Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi Antipirateria</i>)	30
Articolo 11 (<i>Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse</i>).....	30
Articolo 12 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	30
Articolo 13 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	32
Articolo 13-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	32

Articolo 1 ***(Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale)***

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato la prima volta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto che già le precedenti proroghe dello stato di emergenza sono state considerate prive di effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 2 ***(Modifiche ai decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020)***

Il comma 1 aggiorna i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei DL n. 19/2020 e n. 33/2020 alla luce del nuovo termine di durata dello stato di emergenza, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 1.

Vengono, altresì, novellate specifiche disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 prevedendo, in particolare:

1) che ai fini della modifica dei criteri per l'accertamento dell'andamento della situazione epidemiologica, sia prevista la previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (comma 2, lettera a));

2) l'abrogazione del comma 16-*quinquies* della summenzionata disposizione che prevede che le misure stabilite per la "zona arancione" si applichino anche alla "zona gialla" qualora in tale zona si attesti un livello di rischio alto (comma 2, lettera b));

3) la modifica del comma 16-*septies* del predetto articolo 1, ridefinendo i criteri di classificazione regionale in diverse zone ("zona bianca", "zona gialla", "zona arancione" e "zona rossa") in base a nuovi parametri di rischio (comma 2, lettera c)).

Per comodità di lettura si propone la seguente tabella riepilogativa delle condizioni che determinano la collocazione delle regioni in una delle 4 zone previste.

ZONA	Positivi settimanali < 50/100.000	Ospedalizzati in reparto ordinario	Ricoverati in terapia intensiva
bianca	x	Con qualsiasi valore	Con qualsiasi valore
bianca	x	=< 15% posti letto ordinari occupati	Con qualsiasi valore
bianca	x	Con qualsiasi valore	=< 10% posti letto terapia intensiva occupati
Positivi settimanali => 50/100.000 e < 150/100.000			
bianca	x	=< 15% posti letto ordinari occupati	Con qualsiasi valore
bianca	x	Con qualsiasi valore	=< 10% posti letto terapia intensiva occupati
gialla	x	> 15% posti letto ordinari occupati	> 10% posti letto terapia intensiva occupati
Positivi settimanali => 150/100.000			
bianca	x	=< 15% posti letto ordinari occupati	Con qualsiasi valore
bianca	x	Con qualsiasi valore	=< 10% posti letto terapia intensiva occupati
gialla	x	=< 30% posti letto ordinari occupati	Con qualsiasi valore
gialla	x	Con qualsiasi valore	=< 20% posti letto terapia intensiva occupati
arancione	x	> 30% e =< 40% posti letto ordinari occupati	Con qualsiasi valore
arancione	x	Con qualsiasi valore	> 20% e =< 30% posti letto terapia intensiva occupati
rossa	x	> 40% posti letto ordinari occupati	> 30% posti letto terapia intensiva occupati

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che le disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni e che alle norme oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 3 ***(Impiego certificazioni verdi COVID-19)***

Il comma 1 introduce l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, prevedendo che in zona bianca l'accesso a specifici servizi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Si tratta dei seguenti servizi e attività, individuati dal comma 1 del nuovo articolo:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, salvo che gli accessi necessari per l'erogazione di prestazioni rientranti nei LEA e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 52;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.

Il comma 2 del nuovo articolo 9-bis stabilisce che tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Il comma 3 del nuovo articolo esclude l'applicazione delle disposizioni ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con DPCM sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Il comma 4 del nuovo articolo dispone che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni. Una specifica disciplina viene prevista nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso.

Il comma 5 del nuovo articolo, infine, autorizza il Ministro della salute a definire con ordinanza eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo 3 in esame prevede una modifica di coordinamento all'articolo 9 del decreto-legge n. 52, istitutivo delle certificazioni verdi COVID-19, al fine di definirne le finalità d'impiego in

coerenza con quanto disposto dal nuovo articolo 9-bis. Infine stabilisce che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi è disposto esclusivamente con legge dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID 19 (comma 3) possano essere definite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre in tutti i casi in cui siano coinvolti enti pubblici, come ad esempio per i musei, andrebbe assicurato che gli enti siano in grado di svolgere le verifiche imposte dal comma 4 avvalendosi delle sole risorse disponibili in termini di personale e dotazioni strumentali.

Articolo 4 ***(Modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 52 del 2021:

la lettera a), abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, che prevedevano, rispettivamente, il periodo in cui le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e il periodo in cui i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive in altre province e aree a determinate condizioni;

la lettera b) integrato il comma 1 dell'articolo 2-bis, al fine di prevedere che gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, nonché gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità possano permanere anche nelle sale d'attesa delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare;

la lettera c), modificando l'articolo 5 relativo agli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, prevede che:

- anche in zona bianca, oltre che in quella gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19; nella zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso;

- anche in zona bianca, oltre che in quella gialla, le anzidette misure restrittive previste per la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico sono applicate, oltre che agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati; in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso; nella zona gialla si applicano le vigenti percentuali di

capienza massima. Inoltre, anche nella zona bianca si applica la previsione relativa alla possibilità che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori. Infine, la lettera c) abroga i commi 2-*bis* e 4, che prevedevano, rispettivamente, le modalità di svolgimento, nella zona gialla, di eventi e competizioni sportive diversi da quelli di cui al comma 2 e la possibilità che linee guida indichino la necessità di certificazioni verdi in relazione a determinati eventi;

la lettera d) estende anche alla zona bianca quanto previsto all'articolo 5-*bis*, relativo alle modalità di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da rispettare la distanza tra i visitatori;

la lettera d)-*bis* sopprime in zona gialla l'obbligo del certificato verde per i partecipanti alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting ed elimina l'esenzione finora prevista per i bambini, divenuta ovviamente pleonastica;

la lettera e), modificando l'articolo 9, ammette la validità, ai fini del certificato verde, anche del tampone molecolare salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, ovviamente se con esito negativo;

inoltre, sempre modificando l'articolo 9, stabilisce che la certificazione verde COVID-19 ha validità di 12 mesi e non più 9 mesi per i soggetti vaccinati. Prevede altresì che la certificazione sia rilasciata anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e abbia validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Infine si stabilisce che i commi 1-8 dell'articolo 9 sono applicabili ove compatibili con i regolamenti dell'Unione europea nel frattempo entrati in vigore per disciplinare il "certificato COVID digitale dell'UE" (regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954;

la lettera f) inserisce il riferimento all'articolo 9-*bis* di cui all'articolo precedente (impiego del certificato verde) nel novero delle disposizioni la cui violazione comporta sanzioni, prevedendo che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, novellando disposizioni di carattere ordinamentale, mantengono un carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Il Governo, in risposta alle richieste di chiarimento formulate durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati¹, ha precisato che l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare per poter fruire delle prestazioni di pronto soccorso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale procedura è già prevista anche dalla circolare n. 35324 del 30 ottobre 2020 al fine di assicurare che l'accesso in ambiente ospedaliero, compreso il pronto soccorso, avvenga in maniera controllata e rispettosa delle misure di contenimento del COVID-19, onde evitare che la prestazione di cura possa risolversi in un rischio di contagio per i sanitari e gli altri pazienti.

¹ Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio, 7 settembre 2021.

Al riguardo, in linea generale non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce del fatto che tutte le disposizioni su cui si interviene sono state considerate prive di effetti sui saldi e che i vincoli previsti a spettacoli, eventi e competizioni sono già stati valutati come finanziariamente neutrali anche se organizzati da PP.AA., in quanto si tratta di manifestazioni meramente facoltative e organizzabili solo nei limiti delle disponibilità di bilancio complessive.

Andrebbero tuttavia chiariti i profili finanziari inerenti alla previsione ai sensi della quale per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, tranne che per i casi di assoluta urgenza. Attualmente tale opzione rappresenta una prassi prevista da una circolare che però non ha efficacia vincolante. Qualora l'onere per l'esecuzione del tampone sia posto a carico dell'ospedale, appare evidente la possibilità di maggiori oneri per la finanza pubblica, in tutti i casi in cui non era già attuato in via di prassi. Pertanto un approfondimento sul punto appare necessario.

Articolo 4-bis

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021)

Il comma 1, modificando la norma di cui alla rubrica, dispone che le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti del certificato verde con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Durante l'esame alla Camera dei deputati², il Governo ha evidenziato che l'ampliamento del diritto di visita di familiari e visitatori, muniti delle certificazioni verdi, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, previsto dall'articolo 4-bis, potrà essere garantito dalle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022)

Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisca un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, in particolare per i minori di età compresa tra 12 e 18 anni.

² Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio, 7 settembre 2021.

Il comma 2, al fine di contribuire al contenimento dei costi dei suddetti test antigenici, autorizza a favore del Commissario straordinario la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al successivo comma 3.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 394, della legge n. 208 del 2021, relativo al credito di imposta concesso alle fondazioni per finanziamenti concessi nell'ambito della lotta contro la povertà, riducendo lo stanziamento complessivo (che continua a costituire un limite massimo di spesa) per il 2021 da 100 a 55 milioni di euro (tale riduzione dell'autorizzazione di spesa rappresenta la copertura per l'onere di cui al comma precedente). Fermo restando lo stanziamento per il 2022, estende poi l'intervento in esame anche al 2023, prevedendo per detta annualità un contributo di 45 milioni di euro.

Il comma 4 provvede infine alla copertura di tale ultimo onere, quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (lettera a)) e quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera b)).

Il comma 4-*bis*, al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, demanda al Ministero della salute il compito di definire, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Contenimento costi testi antigenici - Somme da trasferire al Commissario per risorse a regioni e province autonome (comma 2)	45,00				45,00				45,00			
Modifica articolo 1, comma 394 della L. 208/2015- Credito di imposta per le Fondazioni bancarie (comma 3)			45,00				45,00				45,00	
Minori spese correnti												
Modifica articolo 1, comma 394 della L. 208/2015- Credito di imposta per le Fondazioni bancarie (comma 3)	45,00				45,00				45,00			
Riduzione Fondo esigenze indifferibili [comma 4, lettera a)]			20,00				20,00				20,00	
Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica [comma 4, lettera b)]			25,00				25,00				25,00	

La RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La Ragioneria con una nota avente ad oggetto il testo per l'Aula della Camera (AC 3223-A) ha reso noto che sulla base dei dati di monitoraggio forniti dal Commissario per l'emergenza sanitaria, desunti dal sistema Tessera Sanitaria, nel periodo 6-31 agosto 2021 il contributo a carico dello Stato da erogare alle farmacie di cui all'articolo 5 comma 2 del provvedimento in oggetto è pari a circa 3,1 milioni di euro, a fronte dei 45 milioni previsti dalla stessa disposizione fino a tutto il 30 settembre 2021.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati³, in relazione al comma 4-*bis* il Governo ha chiarito che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, in primo luogo, la vaccinazione antinfluenzale è già ricompresa nei livelli essenziali di assistenza che trovano copertura nel fabbisogno sanitario nazionale standard e l'invarianza di spesa sarà assicurata, in particolare, dal fatto che alle farmacie, nell'ambito del predetto protocollo, verrà riconosciuto un compenso equivalente a quello attualmente corrisposto ai medici di medicina generale, pari a 6,16 euro per somministrazione, determinandosi in tal modo, sotto il profilo della spesa, una mera traslazione degli oneri dai medici di medicina generale alle farmacie. In secondo luogo, l'Istituto superiore di sanità provvederà all'organizzazione dello specifico corso previsto dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di corso del tutto analogo a quello già previsto per i vaccini per l'infezione da SARS-CoV-2 dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), che già ne ha stabilito l'organizzazione ad invarianza di spesa. Assicura, infine, che l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini consisterà esclusivamente nell'aggiornamento delle pertinenti specifiche funzionali per l'adeguamento del codice erogatore che dovrà riportare il codice identificativo della farmacia anziché quello della ASL di riferimento territoriale della farmacia medesima, cui si provvederà con le risorse previste dall'Accordo Quadro avente ad oggetto i Servizi applicativi e di gestione del Sistema informativo sanitario nazionale, di cui al lotto n. 2 della gara a suo tempo gestita da CONSIP SpA per conto del Ministero della salute.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione iniziale del decreto-legge prevedeva il termine per la fornitura a prezzi contenuti del 30 settembre mentre con una modifica approvata in prima lettura il termine è stato esteso al 30 novembre, raddoppiando quindi il periodo inizialmente previsto da 2 a 4 mesi circa ma senza incrementare le risorse a tal fine destinate. Inoltre, risulta essere già stato firmato il protocollo d'intesa previsto dalla norma⁴, con validità fino al 30 settembre. Ciò premesso, alla luce dei primi dati di consuntivo relativi al mese di agosto, andrebbe solo escluso che non si determini un incremento significativo nel ricorso ai tamponi nei successivi mesi. In ogni caso andrebbero chiarite le modalità con cui sarà garantito il rispetto del tetto di spesa.

In relazione al comma 3, pur considerando che lo stanziamento in questione rappresenta un tetto di spesa e che sul relativo capitolo (3889 dello stato di previsione del MEF) sussistono le occorrenti disponibilità, andrebbe comunque confermato che la sua riduzione a fini di copertura non abbia ad oggetto risorse gravate da impegni di fatto già perfezionati, anche considerando che l'intervento in esame viene disposto ad anno ben inoltrato.

Nulla da osservare in relazione alle coperture recate dal comma 4.

³ Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio, 7 settembre 2021.

⁴ <https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/17641>

Per quanto riguarda il comma 4-*bis*, si osserva che la disposizione pone oneri non determinati a carico del fabbisogno sanitario nazionale standard. Sul punto si rileva che, in assenza di una quantificazione, perlomeno di massima, degli oneri attesi per le attività convenzionate delle farmacie in relazione alle campagne vaccinali indicate per la stagione 2021/2022, non appare possibile ritenere appropriata una generica copertura, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 81 comma 3 della Costituzione. In relazione alle risposte del Governo in prima lettura, per cui si tratterebbe di una traslazione di onere già previsto, si ribadisce la mancata trasparenza del meccanismo che non consente di conoscere l'entità dell'onere ai fini dell'esame parlamentare.

Sulla modalità di copertura, alla luce del frequente ricorso alle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard e del fatto che il suo ammontare, si ricorda che esso pur presentando certamente margini di modulabilità, è in gran parte predisposto per fronteggiare oneri caratterizzati da un elevato grado di inderogabilità.

Articolo 6

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Allegato A: punti 1-23

Punto 1

(Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 - Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

Proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 l'efficacia dell'articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, contenenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, a loro volta, riproducevano il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020.

La RT afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Punto 2

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

La norma dispone il rinvio dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato A al 31 dicembre 2021, stabilendo che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate dalla legislazione vigente.

A tal fine, al punto 2 si dispone la proroga dell'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, laddove si consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di

emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria. Il comma 5 dell'articolo dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza esclusivamente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ribadendo quanto già riferito a suo tempo⁵, atteso che la norma prorogata concede una facoltà alle amministrazioni pubbliche interessate di poter ricorrere alle videoconferenze e considerato che l'attuazione della disposizione dovrà avvenire nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei bilanci delle predette amministrazioni, non vi sono osservazioni.

Punto 3

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La proroga al 31 dicembre 2021 concerne la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto. La disposizione prevede che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze citate, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19. E vale, altresì, per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La RT certifica che la disposizione prevede proroga normativa che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa, andrebbe confermato che la proroga possa trovare attuazione da parte dei Servizi sanitari di Forze di polizia, Forze armate e dall'Amministrazione dell'interno, nell'ambito delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente per il 2021, per cui appare indispensabile l'acquisizione dei necessari dati quantitativi (riferiti a risorse, materiali e dispositivi disponibili) nonché elementi di valutazione a conferma della invarianza finanziaria certificata dalla RT.

⁵ Nota di Lettura n. 135, pagina 89.

In proposito, ricordato che il maxi emendamento che ha previsto l'inserimento della disposizione nel corso dell'esame in Senato⁶ si limitava alla certificazione che la norma non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si ribadisce che la mera certificazione di neutralità non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi e maggiori oneri, se non in presenza di una specifica clausola che andrebbe accompagnata da un RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a dimostrarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Punto 4

(Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

La disposizione reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. In particolare, oggetto di proroga sono le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 8-*bis* dell'articolo 85 del DL 18/2020, in cui si prevede: l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 dell'articolo 85); la proroga della disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85; che i decreti del Presidente della Corte dei conti con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 8-*bis*, primo periodo, dell'articolo 85); la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 85).

La RT certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, siano in grado di adottare le misure organizzative e procedurali per la restante parte del 2021, incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, rammentando l'autonomia di bilancio della Corte dei conti, andrebbero richieste conferme in merito alla sostenibilità dei relativi fabbisogni a valere degli stanziamenti già previsti per il corrente anno⁷.

⁶ RT annessa al maxi emendamento approvativo dell'A.S. 1766.

⁷ Sul punto, si segnala che da una rapida ricognizione degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'istituto per il 2021, la dotazione di competenza intestata a "Beni e Servizi" per gli uffici centrali e territoriali assomma a 43,9 milioni di euro, in sensibile calo rispetto all'analoga voce del consuntivo 2020, che ha registrato una spesa di 46,6 milioni di euro. Cfr. IPSZ, Gazzetta Ufficiale, Supplementi Ordinari nn. 24 e 16 del 2021 recanti, rispettivamente, *Conto*

Punto 5

(Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021 la disciplina transitoria prevista per la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di periodi di assenza per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato D.P.R. n. 3.

La RT conferma che la proroga non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza riferita dalla RT per cui le disposizioni in esame sono attuate in condizioni di neutralità finanziaria, e del fatto che alle norme oggetto della proroga non erano stati ascritti a suo tempo effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

Punto 5-bis

(Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale)

Il punto 5-bis, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di efficacia dell'articolo 92, comma 4-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 che dispone il divieto ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare - anche laddove negozialmente previste - decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 a motivo dell'emergenza pandemica. Tale divieto non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Punto 6

(Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati)

La norma dispone la ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base alle quali, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza.

La RT assicura che la proroga della disposizione ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che gli Atenei e gli enti di ricerca dovranno provvedere nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in quanto le procedure di valutazione, finalizzate all'inquadramento del ruolo di Professore di II fascia, avranno luogo nell'ambito delle risorse assunzionali già disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Punto 7

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dell'articolo 106 (del decreto-legge n. 18 del 2022 (come convertito della legge n. 27 del 2020) in cui si stabiliscono norme applicabili alle assemblee sociali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 106 posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. deve essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF. Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ivi trattandosi di proroga di disposizione ordinamentale, nulla da osservare.

Punto 8

(Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

La proroga di cui al n. 8) riguarda l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente la "Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19". Il Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi fino alla scadenza dello stato di emergenza. L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque

una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale. L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha espressamente previsto che con decreto del Presidente del Consiglio ad hoc fosse nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai sensi del comma 5 del predetto articolo 122, l'incarico è svolto a titolo gratuito. Inoltre precisa che il Commissario opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali.

Al riguardo, andrebbe confermato che il Commissario straordinario possa continuare ad operare anche oltre il termine precedentemente previsto, pur senza incrementi delle risorse assegnate per lo svolgimento delle sue funzioni.

Punto 9

(Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica)

La norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'efficacia delle disposizioni recate il comma 4-bis dell'art. 1 (*Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020*), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volto a garantire la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica.

La RT assicura che la proroga proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa atteso che la RT annessa al maxiemendamento approvativo del relativo disegno di legge di conversione del decreto legge ne certificava il carattere ordinamentale⁸, non si formulano osservazioni.

Punto 10

(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la validità dell'articolo 3, comma 1, D.L. 22/2020, in cui si prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

La RT certifica che la disposizione di proroga ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁸ A.S. 1774.

Al riguardo, alla luce del tenore ordinamentale della disposizione prorogata, non ci sono osservazioni.

Punto 11

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni recate l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni.

In particolare, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento dei requisiti per l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

La RT sottolinea che la proroga della disposizione ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sui profili di quantificazione, tenuto conto del tenore ordinamentale delle disposizioni prorogate, non ci sono osservazioni.

Punto 12

(Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

Si tratta della proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 delle disposizioni che riconoscono ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, nonché i relativi arretrati. Inoltre è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

La RT assicura che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma circa la congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili per l'anno 2021 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali per gli ultimi 5 mesi dell'anno. Si ricorda comunque che già alle analoghe, precedenti proroghe, disposte dai decreti-legge n. 183 del 2020 e 52 del 2021, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Punto 13

(Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione concernente la sperimentazione clinica con modalità semplificata dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell'AIFA e del Comitato etico dell'Istituto Spallanzani.

È prevista un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'applicazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui alle disposizioni oggetto di proroga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

La RT rappresenta che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe confermata la congruità delle risorse del SSN disponibili per il 2021 (ovvero la quota non destinata a spese obbligatorie o vincolata ad imprescindibili necessità di funzionamento per garantire i LEA, al netto degli interventi già previsti o avviati sulla medesima quota) in relazione alle esigenze in questione.

Punto 14

(Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stata rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste stanziare, a valere sulle quali è appunto prevista la copertura.

La RT afferma che gli eventuali, ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziare a legislazione vigente.

Si ricorda che durante l'esame della precedente proroga (decreto-legge n. 52 del 2021), il rappresentante del Governo aveva affermato che la mancata onerosità della proroga derivava dalla circostanza che i costi emergenti per il riconoscimento delle maggiorazioni

tariffarie e funzioni Covid avrebbero trovato compensazione nei costi dell'attività ordinaria che vengono meno per effetto della pandemia⁹.

Al riguardo, si evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per ulteriori 5 mensilità una remunerazione a valere sul FSN, appare di carattere oneroso. La disposizione originaria era posta a valere su risorse stanziare per il solo 2020 (il FSN per il 2020).

Pertanto, andrebbe fornita una specifica quantificazione degli oneri ed eventualmente, qualora ancora valido il chiarimento fornito dal Governo lo scorso maggio, anche dei risparmi conseguiti dalla contrazione dell'attività ordinaria in modo tale da poter verificare l'asserita compensazione.

Peraltro, come già osservato in occasione della precedente proroga, l'inserimento degli oneri connessi alle proroghe già nei tendenziali di bilancio per il 2021 non appare nemmeno ipotizzabile, atteso che tali tendenziali non potevano che essere costruiti secondo il criterio della legislazione vigente senza tenere conto di una disposizione quale la proroga in esame ancora inesistente al momento della loro determinazione, anche facendo riferimento alla prima proroga della disposizione di cui alla rubrica, recata dal decreto-legge n. 183 del 2020.

Punto 15

(Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria)

Proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le PP.AA. provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui l'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto l'assunzione a tempo determinato, fino a non oltre il 31 dicembre 2020. Un decreto ministeriale ha fissato ad euro 50,85 l'importo unitario della tariffa per l'effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Per le finalità dell'articolo in esame l'INAIL è stato autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021.

La RT afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che le PP.AA. possano svolgere le ulteriori attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione

⁹ Cfr. Camera dei deputati, V Commissione, 12 maggio 2021, p. 118.

vigente per il 2021. Nulla da osservare con riferimento alle assunzioni a tempo determinato da parte dell'INAIL, nel presupposto che restino operativi i limiti di spesa esistenti (che si estendono già al 2021 in misura pari a 83.579.000 euro) e i criteri indicati dalla RT riferita all'articolo 83 del decreto legge n. 34 del 2020 che chiarisce che, sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l'esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento è iniziato a decorrere dal mese di ottobre 2020 e terminerà il 31 dicembre 2021. Sarebbe comunque auspicabile un'espressa conferma che lo stanziamento previsto per il 2021 dall'articolo 83 permanga congruo anche rispetto alla proroga di cinque mesi in esame.

Punto 16

(Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

La norma proroga sino al 31 dicembre 2021 - in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – la disciplina transitoria che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

La RT conferma che la norma prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Precisa che la disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo¹⁰, andrebbe confermato che le risorse assegnate ai sensi della convenzione vigente risultino adeguate a rispetto alla proroga delle disposizioni in esame e che l'avvalimento non comporti comunque difficoltà di carattere organizzativo per le Amministrazioni coinvolte.

¹⁰ Nota di lettura n. 161, Volume I, pagina 231.

Punto 17
(Edilizia scolastica)

La proroga di cui al n. 17 fino al 31 dicembre 2021 riguarda:

- quanto disposto dall'articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
- l'efficacia delle previsioni recate dall'art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020, volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche.

La RT afferma che le disposizioni di proroga hanno natura ordinamentale, in quanto prorogano il regime di semplificazione procedurale già previsto e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'eventuale accelerazione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori, dovuti alla proroga delle semplificazioni procedurali, sia effettuata nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Punto 18
(Trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 l'efficacia della disciplina che prevede il necessario svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La RT certifica che la disposizione reca unicamente norme di natura ordinamentale in quanto si limita a stabilire che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza di pubblico continuano a celebrarsi a porte chiuse; pertanto certifica che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale della norma prorogata, non ci sono osservazioni.

Punto 19
(Proroga udienze da remoto processo tributario)

La disposizione reca la proroga della disciplina che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

La RT sottolinea che la disposizione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo in linea di massima circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni prorogate nulla da osservare.

Ad ogni modo, come peraltro già rilevato a suo tempo¹¹, andrebbe fornito un quadro di sintesi delle dotazioni informatiche delle commissioni tributarie al fine di consentire una valutazione circa la possibilità che lo svolgimento dei processi possa prevedere che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano.

Punto 20

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

La norma proroga dal 31 luglio sino al 31 dicembre 2021 la disciplina prevista dall'articolo 28 del decreto legge n. 137/2020 che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'art. 52 O.P.), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

La RT assicura che la disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, ed è pertanto priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando l'indubbio effetto deflattivo della disposizione sul sovraffollamento della popolazione carceraria della disposizione di cui si dispone la proroga, con i conseguenti effetti di risparmio per l'Amministrazione penitenziaria, già rilevati a suo tempo¹², andrebbe comunque confermato che le attività di vigilanza e controllo di cui dovrà farsi carico l'Amministrazione penitenziaria possano essere comunque attuate potendo la stessa avvalersi delle sole risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Punto 21

(Durata straordinaria dei permessi premio)

La norma proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (art. 30-ter OP). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

La RT certifica che la disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti che usufruiscono di permessi premio, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

¹¹ Nota di lettura n. 177, pagina 60.

¹² Sul punto, si rinvia alla Nota n. 56 del 2014, pagine 1-8.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto di quanto riferito dalla RT circa la loro neutralità finanziaria, non si formulano osservazioni.

Punto 22 ***(Detenzione domiciliare)***

La norma prevede la proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 della disciplina speciale che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio del detenuto, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. La norma era accompagnata da una clausola di neutralità.

La RT assicura che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate, per tempi assai limitati, costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il comma 3 dell'art. 30 del DL n. 137/2020 stabilisce espressamente che nei casi di detenzione domiciliare si dovrà dare seguito all'applicazione della procedura di "controllo" mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetti elettronici), andrebbero richiesti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi aggiuntivi per l'Amministrazione penitenziaria derivanti dalla proroga in esame.

In tal senso, andrebbe confermato che il fabbisogno di dispositivi elettronici di controllo atteso in virtù della proroga in esame, possa trovare copertura nell'ambito delle sole risorse che sono già disponibili a legislazione vigente, fornendosi a tal fine i dati e gli elementi informativi aggiornati, in merito al numero dei dispositivi effettivamente disponibili rispetto alla popolazione detenuta potenzialmente beneficiaria della disposizione di cui si prevede la proroga.

Inoltre, in considerazione della circostanza che la stessa RT evidenzia che le modalità di esecuzione domiciliare della pena detentiva, allorché sia eseguita presso strutture di cura, assistenza ed accoglienza, potrà essere disposta nei limiti dell'effettiva disponibilità di posti presso tali strutture - il ricorso alle quali è disciplinato su base convenzionale con

l'amministrazione penitenziaria - sembrerebbe necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare le disponibilità presso le citate strutture, nonché la sostenibilità finanziaria del loro utilizzo alla luce della disciplina convenzionale citata dalla RT, nell'ambito delle sole risorse di bilancio disponibili per l'Amministrazione penitenziaria.

Punto 23 ***(Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici)***

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021 - in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto - la disciplina transitoria, per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico), per quelli già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Le norme sono quelle indicate dall'articolo 10, commi 2 e 3, del D.L. 44/2021. Conseguentemente, in base alla suddetta proroga - che opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente - fino al 31 dicembre 2021 le pubbliche amministrazioni:

a. nel caso di procedure concorsuali i cui bandi risultano già stati pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività le Amministrazioni:

- prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

- possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli (in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 del medesimo articolo 10 che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione) e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga alla predetta disciplina a regime, che prevede l'obbligatorietà della prova orale);

b. nel caso di procedure concorsuali i cui bandi siano stati pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale), ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione;

c. possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La RT assicura che la disposizione, che riveste natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che alla proroga delle suddette disposizioni le amministrazioni interessate potranno provvedere nei soli limiti delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 6-bis
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

Il comma 1, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, consente fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 7
(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

La disposizione disciplina ai commi 1 e 2 la proroga al 31 dicembre 2021 dell'efficacia delle disposizioni "speciali" che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale civile e penale durante l'emergenza sanitaria. In particolare, si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi nonché (per il richiamo dell'art. 23, comma 10 del D.L. n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.

Il comma 1, proroga le disposizioni di cui all'articolo 221 (*disposizioni varie in materia processo civile e penale*), commi 3 (*Deposito telematico degli atti*), 4 (*Deposito telematico delle Note scritte e Adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*), 5 (*Deposito telematico atti in Corte di cassazione*), 6 e 7 (*Partecipazione da remoto alle udienze civili*), 8 (Giuramento "telematico" del CTU), e 10 (*Colloqui detenuti*) del decreto-legge n. 34/2020 (*recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), nonché le disposizioni concernenti il ricorso alle comunicazioni telematiche per notifica e il deposito degli atti di cui all'articolo 23 (*Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale in vigenza dell'emergenza*), commi 2 (*Indagini preliminari da remoto*), 4 (*Partecipazione alle udienze*), 6 (*Deposito telematico udienze civili*), 7 (*Partecipazione giudice da remoto all'udienza*), 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo (*Procedimenti in Corte di cassazione*), 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, (*Trattazione in udienza pubblica Corte di cassazione*) 9 (*Camera di consiglio da remoto*), 9-bis (*Copie informatiche provvedimenti di sentenza*) e 10 (*Estensione norme a giustizia militare*), e agli articoli 23-bis (*Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza*), commi 1 (*Rinnovazione istruzione dibattimentale*), 2 (*Conclusioni P.M. per via telematica*), 3 e 4 (*Giudizio penale di appello*), 7 (applicabilità norma a procedimenti inerenti reati associativi), e 24 (*Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze*) del decreto-legge n. 137/2020, continuino ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

Il comma 2 detta una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a: trattazione in camera di consiglio, con modalità da "remoto", dei procedimenti in Cassazione tanto penali (art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del D.L. n. 137 del 2020) quanto civili (art. 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del D.L. n. 137 del 2020); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020); trattazione in

camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 23-*bis*, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020)..

La RT certifica che la proposta normativa si inserisce nel solco degli interventi urgenti per garantire contemporaneamente la funzionalità dei servizi della giustizia - nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto — e il raggiungimento di obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di tutela per tutti i soggetti e gli operatori del settore giustizia coinvolti nei procedimenti civili e penali, attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid-19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare situazioni di affollamenti e copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza.

Si prevede pertanto di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2021 e nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle tutele giurisdizionali, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, che si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

In proposito, rappresenta che con la proposta normativa si intendono confermare tra le misure ritenute opportune durante la gestione dello stato emergenziale causato dal COVID 19, quelle che risultano appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in grado di assicurare il compiuto svolgimento dei processi civili e penali mediante l'ulteriore sperimentazione della modalità di deposito telematico degli atti e documenti nelle diverse fasi dei procedimenti civili e penali e della partecipazione alle udienze in ogni stato e grado, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

A tal fine, quindi, ribadisce che sono confermate le disposizioni di cui ai commi da 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ripresentate anche dagli articoli 23, 23-*bis* e 24 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Nella specie, evidenzia che si tratta, in ambito civile, delle disposizioni concernenti: il deposito telematico obbligatorio per tutti gli atti nel processo civile (art. 221, comma 3); l'udienza cd cartolare nel processo civile (art. 221, comma 4 e 23, comma 6 del DL 137/2020), il deposito telematico in corte di cassazione (art. 221, comma 5); la partecipazione a distanza alle udienze civili di alcune parti (art. 221, comma 6); lo svolgimento da remoto delle udienze civili (art. 221, comma 7 e 23, comma 7 del DL 137/2020); la semplificazione delle modalità di giuramento del consulente tecnico (art. 221, comma 8).

In particolare, si fa riferimento, quanto al servizio di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, al deposito di atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*,

comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si prevede, inoltre, che al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma siano assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Per quanto concerne l'ambito penale, vengono riproposte e confermate alcune disposizioni del D.L. 137/2020, quali: la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di alcuni atti nel corso delle indagini preliminari (art. 23, comma 2); la partecipazione alle udienze da parte delle persone detenute mediante collegamenti da remoto (art. 23, comma 4); l'udienza c.d. cartolare nei giudizi penali dinanzi alla corte di cassazione (art. 23, comma 8); l'udienza c.d. cartolare nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione (art. 23, comma 8-*bis*); la possibilità di effettuare alcune deliberazioni con collegamenti da remoto (art. 23, comma 9); il rilascio con modalità telematica della copia esecutiva della sentenza (art. 23, comma 9-*bis*); l'udienza c.d. cartolare nei giudizi penali di appello (art. 23-*bis*); la semplificazione delle attività di deposito di atti nel processo penale, con l'attuazione del deposito telematico per alcuni atti e l'utilizzo della posta certificata per altri (art. 24).

Infine, è stato previsto il differimento al 31 dicembre 2021 anche della disposizione contenuta all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 137/2020, per i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare, con conferma delle norme di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e delle norme dell'articolo 23 del D.L. 137/2020.

Segnala, tuttavia, che le disposizioni di cui agli articoli 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis*, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è stata fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Per quanto premesso, perviene alla conclusione che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea che si interviene, infine, sul comma 10 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consentendo la prosecuzione delle modalità di fruizione dei colloqui a distanza da parte dei detenuti, fino alla data del 31 dicembre 2021.

In proposito, conclude assicurando che, dal punto di vista finanziario, trattandosi di un differimento temporale dell'applicazione delle misure attualmente utilizzate, non si ravvisano riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti

connessi sono assicurati con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel presupposto, sul quale appare indispensabile una conferma, che l'utilizzo di strumenti informatici e modalità telematiche per l'espletamento degli adempimenti in questione anche per il secondo semestre 2020, sia realizzabile nell'ambito delle sole risorse già disponibili a normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va segnalato che la mera certificazione di neutralità finanziaria riportata dalla RT non costituisce garanzia in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ragion per cui si ravvisa la necessità di fornire dimostrazione circa la sostenibilità della proroga in esame, per ciascuna delle disposizioni richiamate, risulti comprovata alla luce di una RT recante l'illustrazione di tutti gli elementi e i dati idonei a consentire una valutazione dell'impatto dei fabbisogni relativi alla proroga di ciascuna disposizione, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste a legislazione vigente per il funzionamento degli uffici giudiziari per il 2021, come già segnalato a suo tempo¹³.

Articolo 7-bis ***(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)***

L'articolo è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che la possibilità prevista dalla norma possa trovare attuazione sino al 31 dicembre 2021, non determinando fabbisogni aggiuntiva per l'Amministrazione della giustizia amministrativa e potendo quest'ultima avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, circostanza che andrebbe opportunamente confermata, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si segna che tale conferma andrebbe comprovata alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a dimostrarne l'effettiva praticabilità, come confermato anche dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁴.

¹³ Nota di lettura n. 162, Volume II, pagine 196-197.

¹⁴ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., ISPEGES, Nota del 7 settembre 2021 sul Teso A dell'A.C. 3223.

Articolo 8 ***(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)***

La disposizione interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede, una specifica disciplina per la composizione dei collegi anche delle sezioni riunite. L'intervento è finalizzato a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

In particolare, all'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».

La RT evidenzia che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca, in materia di giustizia contabile, la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure, di carattere procedimentale, previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di aggiornamento avente mero rilievo ordinamentale.

Articolo 9 ***(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)***

I commi 1 e 2 prorogano l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021. Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) si applica la disciplina di cui al suddetto articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 3 incrementa di 16,95 milioni di euro (da 157 a 173,95 milioni di euro) per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020, relativa alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 4 provvede alla copertura dell'onere di 16,95 milioni di euro per il 2021, quanto a 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (lettera a)) e quanto a 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al MEF (lettera b)).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Proroga al 31/10/2021 sostituzione personale istituzioni scolastiche in modalità lavoro agile	16,95				16,95				16,95			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga al 31/10/2021 sostituzione personale istituzioni scolastiche in modalità lavoro agile Effetti riflessi					8,22				8,22			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	8,48				8,48				8,48			
Riduzione Tabella A MEF	8,48				8,48				8,48			

La RT afferma che la proroga delle disposizioni in materia di lavoro agile per i soggetti fragili ha effetti finanziari nel settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

La RT stima che i soggetti interessati possano essere circa 7.500 e la sostituzione sia necessaria per 20 giorni, tenuto conto del periodo di ferie estivo, con un costo giornaliero di 113 euro comprensivo dei contributi dovuti. Pertanto, gli oneri che ne derivano per la finanza pubblica ammontano a 16,95 milioni per l'anno 2021.

Al riguardo, premesso che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla RT, si osserva che quest'ultima tuttavia non riporta le metodologie utilizzate per la loro determinazione. In particolare, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti circa il parametro relativo al numero di giorni di sostituzione (20) utilizzato ai fini della quantificazione, atteso che la proroga include la ripresa delle attività scolastiche già a partire dal mese di settembre e fino al termine del successivo mese di ottobre, periodo nel quale le giornate di lavoro in cattedra dovrebbero essere superiori a 20.

La quantificazione relativa alla norma in esame non appare inoltre comparabile con quella prevista dalla norma originaria (comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18

del 2020, introdotto dall'articolo 26, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020), la cui RT stimava, per circa 40 giorni lavorativi, un onere di 48 milioni di euro per il 2020.

Successivamente, l'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 41 del 2021 ha prorogato la norma dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, con oneri valutati in 103,1 milioni di euro, senza indicare il numero presumibile di giorni di sostituzione.

Nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 10

(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi Antipirateria)

L'articolo esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).

La RT certifica che la disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato il carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non si formulano osservazioni.

Articolo 11

(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Il comma 1 prevede che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, sia destinata in via prioritaria alle attività che al 23 luglio 2021 (data di entrata del vigore del presente decreto) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri per il bilancio dello Stato, in quanto si limitano a stabilire un criterio di priorità nell'assegnazione di risorse già stanziare.

Al riguardo, nulla da osservare, proprio alla luce dei motivi adottati dalla RT.

Articolo 12

(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1, con una disposizione di coordinamento, stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 2 prevede per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il dPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. E' stabilito che fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Il comma 3 dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La relativa copertura finanziaria è recata dal comma 4.

Il comma 4 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT riferisce sui commi 1 e 2, che hanno natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3 e 4 recano l'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro e la relativa copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Art.12	s	c	1				1				1			
Art.12	s	c	-1				-1				-1			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, in considerazione del loro carattere ordinamentale e le norme ivi previste dispongono la proroga dell'efficacia di decreti cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica (eccetto per l'articolo 11-*decies* del DL 52/2021, il quale però opera nel quadro di un limite di spesa e, per espressa disposizione testuale, limitatamente al solo 2021), non ci sono osservazioni.

Sui commi 3 e 4 (1 milione di euro per il 2021), pur considerato che lo stanziamento ivi previsto è predisposto come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti ulteriori elementi di valutazione al fine poter verificare la congruità della suddetta spesa autorizzata rispetto ai prevedibili fabbisogni di spesa associabili alla norma, atteso che la spesa è autorizzata al fine precipuo di assicurare, da parte della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, dal momento che ai relativi oneri per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, pari a 1 milione di euro per il 2021, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, andrebbe confermata l'esistenza

delle relative disponibilità a valere di tale stanziamento, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché richieste indicazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle eventuali esigenze di spesa già programmate a valere delle medesime risorse per il 2021¹⁵.

Articolo 13 ***(Disposizioni finanziarie)***

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT conferma che la norma dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 13-bis ***(Clausola di salvaguardia)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede le disposizioni del decreto in esame siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

¹⁵ Alla data del 28 luglio 2021 il capitolo 3073 relativo al Fondo per le esigenze indifferibili recava uno stanziamento per il 2021 di 91,4 milioni di euro interamente non impegnato. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio dello Stato 2021/2023, Sistema *DATAMART-RGS*, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2021 [Nota di lettura n. 227](#)
A.S. 2255: "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 228](#)
A.S. 2301: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport"
- " [Nota breve n. 23](#)
Le previsioni economiche estive 2021 della Commissione europea
- " [Elementi di documentazione n. 10](#)
Rendiconto 2020 (A.S. 2308) e Assestamento 2021 (A.S. 2309)
- " [Nota di lettura n. 229](#)
A.S. 2320: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 230](#)
A.S. 2329: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"
- " [Nota di lettura n. 231](#)
A.S. 2332: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 232](#)
A.S. 2336: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Ago 2021 [Nota di lettura n. 233](#)
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 267**)
- Set 2021 [Nota di lettura n. 237](#)
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (**Atto del Governo n. 277**)
- " [Nota di lettura n. 241](#)
A.S. 2371: "Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia"
- " [Elementi di documentazione n. 10/1](#)
Rendiconto 2020 (A.C. 3258) e Assestamento 2021 (A.C. 3259)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>